NA 44/08 eht N.570/05 NRG N.1088/08 Cron. N.930/08 Fisp.

REPUBBLICA ITALIANA TRIBUNALE DI URBINO

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale di Urbino in composizione monocratica, in persona del giudice unico Dott. Alessandra Conti (G.O.T.), ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nella causa iscritta al n. 570/05 del Ruolo Generale Affari Contenziosi

tra

FALLIMENTO WORLD FASHION INDUSTRIE S.R.L. in Liquidazione in persona del curatore Rag. Carlo Poggiaspalla, rappresentato e difeso per delega a margine dell'atto di citazione dall'Avv. Claudia Chiarini, elettivamente domiciliata in Urbino presso lo studio del difensore, in via della Rocchetta n. 2

ATTORE

contro

CASSA DEI RISPARMI•DI FORLI' S.P.A. in persona del Presidente Dott. Renato Ascari Raccagni, rappresentata e difesa per delega in calce alla comparsa di costituzione e risposta dagli Avv.ti Giorgio e Paolo Volpi e dall'Avv. Paolo Brualdi, elettivamente domiciliata in Urbino via s. Andrea n. 30, presso lo studio dell'Avv. Lucia Santini

CONVENUTA

Oggetto

Revocatoria fallimentare

conclusioni delle parti

per parte attrice: "Voglia il Tribunale adito, disattesa e respinta ogni contraria istanza, dichiarare l'inefficacia ex art. 67 II comma Legge Fallimentare, nei confronti del Fallimento World Fashion Industrie s.r.l. in liquidazione e pertanto revocare le rimesse effettuate da terzi in favore della Cassa di Risparmio di Forlì s.p.a. per anticipazioni di ricevute bancarie salvo buon fine per l'importo di € 76.672,67, ovvero per quel maggiore o minore importo che risulterà in corso di causa; per l'effetto, condannare la Cassa di Risparmio di Forlì s.p.a. a pagare al Fallimento World Fashion Industrie s.r.l. in liquidazione l'importo di € 76.672,67 o quello maggiore o minore che risulterà in corso

di causa, con gli interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo. Con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa".

Per parte convenuta: "Voglia il Tribunale dichiarare non fondata e respingere l'azione revocatoria proposta dal Fallimento World Fashion Industrie s.r.l., con vittoria delle spese del giudizio, oltre spese generali CPA e IVA"

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione notificato il 4.6.2005 il Fallimento World Fashion Industrie s.r.l. in Liquidazione, in persona del Curatore Carlo Poggiaspalla, conveniva in giudizio la Cassa dei Risparmi di Forlì per l'accoglimento delle conclusioni sopra indicate.

Assumeva parte attrice che la società World Fashion Industrie aveva intrattenuto con la convenuta un rapporto di conto corrente (n. 982/12), beneficiando di un'apertura di credito di € 5.000,00.

Tra le parti vi era anche un rapporto di "castelletto di sconto", in base al quale la banca convenuta anticipava "salvo buon fine" l'importo delle ricevute bancarie alla World Fashion Industrie, entro il limite di € 75.000,00.

Per gestire il castelletto, veniva utilizzato altro conto corrente, il n. 983/13, sempre intestato alla World Fashion.

In data 11.7.2003, la World Fashion veniva posta in liquidazione.

Con lettera raccomandata del 24.7.2003 la Cassa dei Risparmi di Forlì comunicava alla World Fashion la revoca degli affidamenti, invitandola al versamento di € 7.642,39 per saldo a debito del conto corrente e segnalando una posizione di rischio pari a complessivi € 76.672,67 per portafoglio negoziato e non ancora scaduto o già scaduto.

Successivamente alla revoca degli affidamenti, la banca convenuta incassava da terzi rimesse per complessivi € 76.672,67 per ricevute bancarie anticipate salvo buon fine.

Con sentenza del 26.2.2004, il Tribunale di Urbino dichiarava il Fallimento della World Fashion Industrie s.r.l. in Liquidazione e la Cassa dei Risparmi di Forlì chiedeva di essere ammessa al passivo del fallimento in vi chirografaria, per la somma di € 8.623,90, per scoperto sul conto corrente.

Il curatore del Fallimento World Fashion chiedeva invano alla convenuta la restituzione dell'importo di € 76.672,67.

All'udienza del 7.10.2005, si costituiva in giudizio la Cassa dei Risparmi di Forlì, contestando integralmente la domanda attorea.



Sosteneva la convenuta che i rapporti con la World Fashion Industrie erano cominciati il 20.3.2003. Sulla base dell'affidamento di € 75.000,00 erano avvenute anticipazione per un totale di € 76.672,64. L'effetto scontato aveva scadenza 31.7.2003.

La messa a disposizione dei fondi era avvenuta in base ad una concessione di credito il cui utilizzo non consentiva di ravvisare una rimessa "solutoria", ma una rimessa "ripristinatoria".

Inoltre, affermava la convenuta che il rapporto tra le parti era durato appena quattro mesi e la Cassa dei Risparmi di Forlì non aveva avuto la possibilità di rendersi conto della situazione di dissesto della società World Fashion, emerso solo in seguito ai protesti levati a partire dal 16.7.2003.

Chiedeva pertanto il rigetto della domanda.

Espletati gli incombenti ex artt. 180, 183 e 184 c.p.c., la causa era istruita con le produzioni documentali effettuati dalle parti.

All'udienza del 14.12.2007, sulle conclusioni precisate dalle parti, la causa era trattenuta in decisione a norma dell'art. 190 c.p.c.

MOTIVI DELLA DECISIONE

La domanda è fondata.

La questione attiene alla natura del pagamento effettuato successivamente alla lettera del 24.7.2003, inviata dalla Cassa dei Risparmi di Forlì alla World Fashion Industrie per la revoca degli affidamenti.

Va in proposito richiamato consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, secondo il quale costituiscono pagamenti soltanto i versamenti aventi carattere solutorio, vale a dire quelli effettuati in conto in cui si è ecceduto il limite di fido oppure in conto scoperto in mancanza di affidamento, mentre non costituiscono pagamenti, i versamenti effettuati in conto passivo entro il limite di fido accordato, con finalità di ricostituzione della provvista (cfr. Cass. n. 5413/1982 e Cass. 23 febbraio 1994, n. 2744).

L'Art. 67 della Legge Fallimentare riconosce la revocabilità delle rimesse in conto corrente bancario aventi carattere solutorio e non di quelle a carattere ripristinatorio, poiché le prime, avendo natura di pagamento di un debito scaduto, violano la par condicio creditorum.

E' però necessario a questo punto stabilire la modalità per accertare se un conto sia o meno scoperto nel momento in cui la rimessa è effettuata.

Q

L'accertamento sulla copertura o meno del conto corrente, secondo l'orientamento della giurisprudenza di legittimità (Cass. n. 12/1996) va fatto con riferimento al saldo disponibile, determinato in base alle epoche da parte della banca di incassi ed erogazioni, non con riferimento al saldo contabile, che registra soltanto le operazioni in ordine cronologico, né in relazione al saldo per valuta, che riflette le partite sul conto corrente in base alla maturazione degli interessi.

Il conto corrente deve ritenersi coperto quando vi è disponibilità sullo stesso da parte dell'intestatario e non è superata la soglia di disponibilità determinata dal limite del fido. Qualora siano rispettate le suddette condizioni, le rimesse effettuate hanno carattere ripristinatorio, mentre il superamento della soglia con poste passive, fa sì che le rimesse abbiano carattere solutorio.

In caso di revocatoria delle rimesse sul conto corrente, occorre accertare se il correntista abbia utilizzato l'intera provvista disponibile.

Secondo le previsioni contrattuali contenute nelle Norme Bancari Uniformi, la disponibilità matura a favore del cliente nel momento in cui l'accreditante riceve notizia dell'avvenuto buon fine del titolo. Va però osservato che l'acquisizione della liquidità da parte della banca non si identifica con la disponibilità da parte del cliente, poiché la banca richiede un tempo tecnico ulteriore rispetto all'incasso e pertanto, "in via convenzionale, esiste un periodo di tempo tra il buon fine del titolo e la ricezione della sua notizia, nel quale l'importo del titolo versato deve ritenersi contrattualmente indisponibile" (Cass. n. 2744/94).

Inoltre, ai fini della revocatoria di una rimessa, è necessario stabilire se vi sia stata o meno lesione della *par condicio creditorum* e se non vi è stato scoperto, non si è concretizzata alcuna violazione della *par condicio*.

Ne deriva che una rimessa, non può essere considerata lesiva e revocabile qualora effettuata su un conto nel quale un precedente versamento di titoli avesse dato copertura, anche se detto conto doveva ritenersi per la banca convenzionalmente scoperto, non avendo ricevuto la banca stessa, comunicazione della avvenuta riscossione.

Pertanto la revocatoria dei pagamenti in conto segue il criterio della disponibilità che può essere provata presuntivamente con riferimento alla data della valuta registrata sul conto, essendo a questo punto onere della banca dimostrare che l'incasso era anteriore e il conto era coperto in data precedente a quella della valuta attinente alla operazione in questione.

20 S & V (10 S)



Va quindi rilevato che il concetto di saldo disponibile cui fare riferimento per la revocabilità delle rimesse in conto non coincide con il saldo contabile, nè con il saldo per valuta, ma deve essere determinato con riferimento alla disponibilità effettiva in base agli effettivi incassi e alle effettive erogazioni da parte della banca su indicazione del correntista.

Quanto alla prova, la data della disponibilità può essere dimostrata attraverso la registrazione delle singole operazioni che emergono dall'estratto conto.

Si può fare riferimento ai dati emergenti dal saldo per valuta limitatamente ai versamenti sul conto mediante titoli, presumendo che l'incasso sia avvenuto alla data della valuta, salva però la possibilità per la banca di fornire la prova dell'anteriorità dell'incasso rispetto alla valuta stessa (Cass. 15 novembre 1994 n. 9591 e Cass. n. 12/1996).

In sostanza, sul piano probatorio, il saldo disponibile al fine di determinare se il conto sia o meno scoperto al momento in cui è effettuata una rimessa, ai fini della eventuale revocabilità di questa, è dato dalla interpolazione tra i dati relativi alla registrazione delle operazioni in conto e i dati per valuta che emergono dal conto.

Passando ad esaminare il caso di specie, sulla scorta degli orientamenti di legittimità ormai consolidati, è evidente che al momento dell'invio della raccomandata di revoca dell'apertura di credito in conto corrente di € 5.000,00 e dell'affidamento di € 75.000,00, il conto n. 982/12, acceso dalla World Fashion, era scoperto, poichè in detta lettera è evidenziato un saldo a debito di € 7.642,39.

La convenuta, nella medesima lettera ha inoltre evidenziato una posizione di rischio di complessivi € 76.672,67.

Si ricorda che per la gestione del castelletto era utilizzato altro conto, contraddistinto dal n. 983/13 e dal tenore della lettera emerge che, alla data del 24.7.2003, anche detto conto era assolutamente scoperto, poiché la posizione di rischio non può che evidenziare che al momento non vi era sul conto alcuna disponibilità, sì da far ritenere alla Banca, anche se in via meramente eventuale, il rischio che non vi fosse alcun rientro da parte dei terzi per far fronte alla anticipazioni erogate alla World Fashion Industrie.

E' chiaro allora che alla data del 24.7.2003, la World Fashion Industrie non aveva alcuna provvista come si può notare dall'estratto conto al 30.6.2003, dalle date riferite alla valuta e dalle date delle operazioni.

Quanto alla rimessa di € 76.672,67, essa è successiva alla chiusura degli affidamenti ed è

A

stata effettuata nel momento in cui sul conto corrente in questione non vi era alcuna disponibilità, come emerge dall'esame del conto per valuta e dalla effettiva registrazione delle operazioni.

Va inoltre evidenziato che, dopo la dichiarazione di fallimento, la Cassa dei Risparmi di Forlì ha chiesto di essere ammessa al passivo del fallimento per la somma di € 8.623,90 per scoperto relativo al conto corrente n. 982/12, oltre interessi fino alla data del fallimento.

Da ciò discende necessariamente che la stessa Banca considerava chiuse tutte le precedenti posizioni, stante il carattere solutorio delle rimesse per anticipazioni di ricevute bancarie per un totale di € 76.672,67 che avevano estinto tutte le altre posizioni debitorie della World Fashion.

Individuato il presupposto oggettivo della revocabilità delle rimesse, accertata la sua sussistenza, non vi è dubbio che esse sono soggette alla revocabilità prevista dall'art. 67 della Legge Fallimentare.

Quanto all'applicabilità dell'art. 67 Legge Fallimentare, va considerato che lo scoperto di conto corrente costituisce un credito esigibile per la Banca e il versamento sul conto, anche se non richiesto dalla Banca, ma accettato da questa, non comporta una nuova disponibilità per il cliente, ma estingue il credito della banca stessa

La Banca convenuta, pur essendo suo onere, non ha dimostrato che il versamento sia avvenuto in epoca precedente al verificarsi dello scoperto di conto corrente e nemmeno ha fornito prova che il versamento era stato effettuato a diverso titolo.

Non sarebbe infatti revocabile il versamento eseguito con funzione di bilanciamento, cioè eseguito per consentire alla banca di adempiere ad uno specifico ordine del cliente.

Va in merito osservato che alcune pronunce della giurisprudenza di legittimità escludono la revocabilità dei versamenti effettuati in conto corrente da terzi o dallo stesso correntista, speculari ad operazioni di prelievo da parte del cliente o di pagamento da parte di terzi (Cass. n. 9698/2004 e Cass. n. 24084/2004).

In tal caso infatti, detti pagamenti non hanno carattere solutorio, ma rispecchiano ordini del correntista, a condizione che vengano forniti i mezzi necessari.

La relativa prova è a carico della Banca convenuta, da fornirsi attraverso idonea documentazione, non essendo sufficiente la sussistenza di un comportamento della stessa volto a consentire prelievi o eseguire pagamenti per importi pressoché coincidenti con



Control of the Contro

quelli dei versamenti (in tal senso, recentemente, Cass. 9 novembre 2007, n. 23393).

Per quanto riguarda la scientia o la ignorantia decoctionis, la prova è posta a carico del curatore o del terzo convenuto, secondo il tipo di atto e il periodo in cui è stato posto in essere dal fallito. Inoltre, ai sensi dell'art. 67 della Legge Fallimentare (nel testo precedente alla riforma intervenuta con la Legge n. 80 del 14 maggio 2005, applicabile al caso in esame, poiché la dichiarazione di fallimento è intervenuta con sentenza del 26.2.2004) sono revocati se compiuti entro il biennio anteriore alla dichiarazione di fallimento, tra gli altri, gli atti estintivi pecuniari scaduti ed esigibili non effettuati con denaro o con altri mezzi normali di pagamento.

I suddetti atti sono revocati salvo che parte convenuta provi che non conosceva lo stato di insolvenza del debitore.

Quanto emerge dai documenti, induce a ritenere che la Banca conosceva o avrebbe potuto conoscere usando la normale diligenza, lo stato di dissesto finanziario della World Fashion, atteso che altre banche avevano già provveduto ad intimare alla debitrice la revoca degli affidamenti e la chiusura dei conti correnti in seguito a protesti di assegni già verificatisi (cfr. lettera della Cassa di Risparmio di Fabriano e Cupra Montana del 18.6.2003). In particolare, il protesto degli assegni poteva essere facilmente conosciuto dalla Banca, avendo la stessa la possibilità di controllare i protesti levati nei confronti di un suo correntista, attraverso la ricerca sull'archivio informatizzato degli assegni bancari istituito presso la Banca d'Italia (C.A.I. - Centrale d'Allarme Interbancaria).

La domanda deve pertanto essere accolta.

La sentenza di revoca ha natura costitutiva e pertanto gli accessori del credito vanno computati a partire dalla data della domanda, poichè che la sentenza va a modificare un rapporto giuridico e ad eliminare le conseguenze di un atto giuridicamente valido di cui tende a travolgere gli effetti patrimoniali a favore del fallimento, con finalità restitutoria per la massa dei creditori (Cass. 21 giugno 1984, n. 3657, Cass. 4 febbraio 1987, n. 1001, Cass. 2744/1994).

Gli effetti della pronuncia retroagiscono alla data della domanda giudiziale e quindi decorrono dalla domanda sia gli interessi, nonchè l'eventuale danno da svalutazione monetaria, peraltro non provato nel caso in esame (Cass. *ut supra* cit.).

La Cassa dei Risparmi di Forlì va quindi condannata alla restituzione al Fallimento World Fashion Industrie in Liquidazione della somma di € 76.672,67, oltre interessi



legali dalla data della domanda al saldo effettivo.

Le spese del giudizio, seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

P.Q.M.

Definitivamente pronunciando nella causa promossa da FALLIMENTO "WORLD FASHION INDUSTRIE S.R.L. IN LIQUIDAZIONE", in persona del Curatore Rag. Carlo Poggiaspalla, nei confronti di CASSA DEI RISPARMI DI FORLI' in persona del legale rappresentante, così decide:

- Dichiara nei confronti di parte attrice FALLIMENTO "WORLD FASHION INDUSTRIE S.R.L.", in persona del Curatore Rag. Carlo Poggiaspalla, l'inefficacia e, per l'effetto, revoca ex art. 67 II comma Legge Fallimentare le rimesse effettuate da terzi in favore della CASSA DEI RISPARMI DI FORLI' per anticipazioni e ricevute bancarie salvo buon fine, per il complessivo importo di € 76.672,67;
- 2) Condanna CASSA DEI RISPARMI DI FORLI' in persona del Presidente pro tempore alla restituzione al FALLIMENTO "WORLD FASHION INDUSTRIE S.R.L. IN LIQUIDAZIONE", in persona del Curatore Rag. Carlo Poggiaspalla della complessiva somma di € 76.672,67, oltre interessi legali dalla data della domanda, al saldo effettivo;
- 3) Condanna CASSA DEI RISPARMI DI FORLI' in persona del Presidente pro tempore al pagamento delle spese processuali in favore della parte attrice, che si liquidano in complessivi € 5.217,61, di cui € 517,61 per esborsi, € 2.000,00 per diritti ed € 2.700,00 per onorari, oltre rimborso forfettario 12,5% spese generali, oltre CPA e IVA nella misura di legge.

Così deciso in Urbino il 9 maggio 2008

IL CANCELLIERE-B3

IL G.O.T.

Alessandra Conti

ositato in Cancelleria 2 MAG. 2001

ANCELLIERE - I